



R.G. 3714/21

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**Sezione Specializzata in materie di Imprese**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Alessandra Aragno                      Presidente rel.

dr. Silvia Giani                                Consigliere

dr. Manuela Cortelloni                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **3714/2021** promossa in grado d'appello

DA

**RAFFAEL PALERMO** (C.F. PLRRFL75M21L682O), elettivamente domiciliato in PIAZZA XXVI MAGGIO, 14 21100 VARESE presso lo studio dell'avv. AMBROSETTI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CONTE RODOLFO (CNTRLF74C07L682K) VIA DANDOLO, 39 21100 VARESE;

APPELLANTE





CONTRO

**ALFONSO PALERMO** (C.F. PLRLNS53S03A973L), elettivamente domiciliato in VIA FESTA DEL PERDONO, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. RESTUCCIA ANTONINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FUSCO MAURIZIO (FSCMRZ85C28F839X) VIA FESTA DEL PERDONO, 10 20122 MILANO; COMPAGNONI BARBARA (CMPBBR89P48L682B) VIA FESTA DEL PERDONO, 10 20122 MILANO;

APPELLATO

#### Conclusioni parte appellante:

*“Piaccia all'Ecc.ma Corte così giudicare:*

*Nel merito:*

*1. in accoglimento dell'appello, in parziale riforma del provvedimento impugnato, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite relative ai quattro procedimenti cautelari esperiti nel corso del giudizio di prime cure, liquidando tali spese nella misura indicata nella nota spese di parte attrice già prodotta in primo grado, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;*

*2. rigettare l'appello incidentale perché infondato in fatto e in diritto.*

*Con vittoria di spese di causa.”*

#### Conclusioni parte appellata:

*“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voler così provvedere:*

*- rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Raffael Palermo avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, sezione terza civile, n. 1006/2021, resa in data 25 giugno 2021, perché del tutto infondato in fatto e in diritto.*

*In accoglimento dell'appello incidentale proposto, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata:*





- riformare il capo secondo della sentenza impugnata (“2. Difetto di giurisdizione”) dichiarando l’incompetenza, o comunque il difetto di giurisdizione, del giudice ordinario adito in favore dell’arbitro unico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 dei Patti Sociali, anche in relazione alle domande attoree di esclusione del socio e di revoca della facoltà di amministrare del sig. Alfonso Palermo;

- riformare il capo terzo della sentenza impugnata (“3. Cessazione della materia del contendere”) nella parte in cui ha erroneamente accertato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio Alfonso Palermo anziché accertare l’intervenuta causa di scioglimento della Immobiliare Building Solution S.n.c. di Palermo Raffael & C. (già Doctor Car di Palermo & C. S.n.c.) al 31 dicembre 2020, con ogni conseguente statuizione;

- in subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suddette domande e di conferma della sentenza impugnata, riformare il capo quarto della sentenza impugnata (“4. Spese di lite”), compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado.

In ogni caso,

- condannare il sig. Raffael Palermo al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

## **SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE**

1. Palermo Raffael aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio il socio Palermo Alfonso al fine di ottenere una pronuncia di esclusione di quest'ultimo dalla s.n.c. “DOCTOR CAR DI PALERMO & C. S.N.C.” ovvero, in subordine, la revoca nei suoi confronti della facoltà di amministrare la predetta società, oltre alla condanna al risarcimento dei danni conseguente all'azione di responsabilità che contestualmente veniva promossa contro il medesimo convenuto.

2. In data 19 marzo 2020 veniva depositato da Raffael un ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. in corso di causa al fine di ottenere la revoca in via d'urgenza, a norma dell'art. 2259, comma 3° c.c., di Alfonso dalla facoltà di amministrare la società. La domanda cautelare del ricorrente veniva, con





ordinanza pronunciata in data 13 maggio 2020, accolta e tale decisione veniva confermata in sede di reclamo.

3. Veniva poi introdotto da Raffael altro ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l'esclusione del socio Alfonso ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c. Con ordinanza 29.10.2020, il Tribunale accoglieva il ricorso, escludendo in via d'urgenza Alfonso dalla Doctor Car di Palermo & C. s.n.c.

4. Un ulteriore procedimento cautelare veniva introdotto con ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. sempre da Raffael al fine di ottenere l'attuazione del provvedimento cautelare emesso in suo favore nel maggio 2020. Con ordinanza pubblicata il 29.10.2020, il Giudice accoglieva il ricorso. La regolamentazione delle spese dei provvedimenti cautelari veniva riservata alla pronuncia del provvedimento definitivo.

5. Nella causa di merito, e poi anche nei procedimenti cautelari, Palermo Alfonso aveva eccepito il difetto di giurisdizione, facendo richiamo all'art. 13 dei patti sociali che regolavano la società Doctor Car, articolo che prevedeva la devoluzione in arbitri di ogni controversia che dovesse sorgere fra i soci e tra questi e la società.

6. Con la sentenza definitiva il Tribunale rilevava che, data l'ampiezza della clausola, è *“innegabile che rientri in quest'ambito applicativo la domanda di esclusione del socio e quella di revoca della facoltà di amministrare, svolte da parte attrice. Analogamente è a dirsi con riguardo alla domanda risarcitoria svolta dall'attore”*. Evidenziava però il Tribunale che, essendo compromettibili in arbitri solo i diritti disponibili, la domanda di esclusione proposta nell'ambito di una società di persone composta da due soli soci, *“considerato che in tale evenienza il fruttuoso esperimento dell'azione determina la possibile estinzione della società, ove non venga ricostituita la pluralità dei soci nel termine di cui all'art. 2272 c.c.,”* e viene quindi a coinvolgere





l'esistenza stessa della società, risultava non deferibile poiché, nella sostanza, andava a coinvolgere interessi ultraindividuali e ciò in conformità a quanto espresso dalla giurisprudenza della Cassazione che, con la sentenza Sez. 1°, n. 12412 del 19/09/2000, aveva affermato: *“non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci”*.

7. Parimenti, affermava il Tribunale, è a dirsi con riferimento alla domanda di revoca dell'amministratore. Infatti la Suprema Corte (con la sentenza n.18600 del 2011) ha chiarito che non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società di persone ex art. 2259 cod. civ., nell'ipotesi in cui la responsabilità invocata attenga alla conservazione e gestione delle scritture contabili, alla luce del rilievo che la disciplina ad esse sottese ha rilievo ultra-individuale e natura inderogabile sottolineando che *“Nel caso di specie parte attrice lamenta (fra l'altro) la scorretta gestione delle scritture contabili, che l'amministratore convenuto le avrebbe impedito di visionare. Orbene, è evidente che l'interesse alla corretta gestione e tenuta delle scritture contabili, al quale è connaturato l'interesse alla loro piena trasparenza ed accessibilità, è un interesse fondativo del rapporto sociale, come tale ultra individuale e sottratto alla disponibilità del singolo”*.

8. Nessun dubbio, poi, riferiva il Tribunale, poteva sussistere in merito alla compromettibilità in arbitri della domanda risarcitoria svolta dall'attore e di quella svolta in via riconvenzionale dal convenuto.

9. Per quanto attiene al merito il Tribunale rilevava che doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti, affermava il Tribunale che, come risultante dall'art. 4 dello statuto, la scadenza della società era stata fissata al 31.12.2020; Palermo Alfonso in data 15.6.2020, aveva inviato una





disdetta volta ad escludere la proroga tacita della stessa ai sensi dell'art. 2273 c.c. manifestando così la sua volontà di non rimanere vincolato al rapporto sociale dopo la data di scadenza del 31.12.2020 e la sua “*definitiva rinuncia al ruolo di amministratore a decorrere dalla predetta data*”.

**10.** Per quanto attiene alle spese di lite, le medesime venivano liquidate dal Tribunale secondo il principio della soccombenza virtuale e, considerato l'esito della causa, dichiarava compensate fra le parti il 50% delle spese di lite, ponendo la restante quota a carico della parte convenuta atteso che all'esito del giudizio di merito (sulla base di un giudizio prognostico) sarebbe verosimilmente risultata soccombente.

**11.** Avverso tale sentenza ha proposto appello Palermo Raffael contestando la decisione assunta in punto regolamentazione delle spese di lite rilevando che il Tribunale non aveva tenuto conto dei numerosi provvedimenti cautelari esperiti in corso di causa, le cui spese dovevano essere liquidate con il provvedimento definitivo.

**12.** Palermo Alfonso chiedeva il rigetto dell'impugnazione proposta da Raffael e proponeva a sua volta appello incidentale, contestando le statuizioni del Tribunale là ove aveva affermato la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria e statuito cessata la materia del contendere sul presupposto del definitivo venir meno del rapporto sociale nei confronti del solo socio Alfonso.

**13.** Precisate le conclusioni definitive ed assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive e di replica, la Corte tratteneva la causa a decisione.

### ***L'appello principale.***

**14.** Palermo Raffael si duole della mancata liquidazione, nella sentenza, delle spese relative ai procedimenti cautelari - in numero di quattro dovendosi





conteggiare anche la fase del reclamo - affermando che il Tribunale ha proceduto ad esaminare le sole spese sostenute nell'ambito del giudizio di merito, così come si evince chiaramente dall'importo liquidato per quanto attiene alle pesse vive, importo che prende in considerazione esclusivamente il contributo unificato pagato per la causa di merito e la marca da bollo per l'iscrizione di questa causa. Parimenti si deve ritenere che anche l'importo liquidato a titolo di onorari non sia comprensivo degli onorari relativi alle fasi cautelari, anche in considerazione della sua scarsa entità.

***L'appello in via incidentale.***

15. Palermo Alfonso propone 3 motivi di appello, rilevando che il Tribunale ha erroneamente interpretato le norme di legge.

Ricorda infatti l'appellante che l'art. 2272 n. 4 c.c. concede all'unico socio superstite il termine di sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci, specificando che la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci se in detto termine questa non è ricostituita: quindi, rileva l'appellante, lo scioglimento è meramente eventuale e non vi sono interessi *super partes* da tutelare. A sostegno della sua tesi richiama una recente pronuncia con cui la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 24/02/2020, n. 4779) ha rilevato come in una s.n.c. composta di due soli soci *"l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega il suo effetto dal passaggio in giudicato e da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostruire la pluralità dei soci ed evitare lo scioglimento (Cass. n. 134/1987; 64110/1996)... fermo restando che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la clausola compromissoria, con cui nel contratto sociale i soci di una società di persone rimettono ad arbitri le controversie in ordine all'esclusione di soci dalla società, è pienamente valida, alla luce dell'art. 806 c.p.c. (Cass. 2657 del 1995; 5019/2009)"*.





17. Per quanto attiene alla dichiarata non compromettibilità agli arbitri della questione relativa alla revoca dell'amministratore, rileva che Raffael non aveva formulato alcuna doglianza specifica in merito alla corretta tenuta delle scritture contabili e sottolinea che è sufficiente ripercorrere gli atti di causa per avvedersi che *“tutte le argomentazioni attoree si risolvano di fatto in una contestata esclusione dalla gestione della società e in una – asseritamente – non corretta gestione del conto corrente sociale da parte del Sig. Alfonso Palermo per utilizzi estranei allo scopo sociale e in danno dell'altro socio Sig. Raffael Palermo”*. Richiama comunque l'appellante pronunce arbitrali che hanno affermato che anche la revoca dell'amministratore può essere decisa dagli arbitri a meno che non riguardi esclusivamente contestazioni riguardanti la violazione di norme poste a tutela di terzi.

18. Con ulteriore motivo l'appellante contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice lo ha dichiarato *“non solo provvisoriamente, ma anche definitivamente decaduto dal ruolo di socio e di amministratore della società”* con conseguente declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Rileva infatti l'appellante che, stante la scadenza naturale della società al 31.12.20, salvo proroga tacita, lui aveva mandato in data 15.6.20 una *“disdetta alla proroga tacita”*. Il Giudice avrebbe pertanto dovuto, anche d'ufficio, rilevare e dichiarare lo scioglimento della società per intervenuto decorso del termine a far data dal 31/12/2020, mentre ha erroneamente interpretato la lettera di disdetta come un recesso del solo socio Alfonso. Cosa, quest'ultima, non possibile perché il recesso è strumento volto a consentire l'interruzione del rapporto nei contratti a tempo indeterminato, non operando invece nel caso di contratto a tempo determinato, ove è la naturale scadenza a sancire la cessazione del vincolo contrattuale. Il socio che nega il suo consenso alla proroga, infatti, non recede dalla società ma resta socio fino al compimento





delle attività di liquidazione. Quindi, in presenza di una causa di scioglimento operante automaticamente, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la sussistenza della causa di scioglimento e conseguentemente non pronunciarsi sulla domanda di parte attrice volta all'esclusione dell'odierno appellato rimanendo la stessa assorbita dall'intervenuto e precedente scioglimento della società. Le cause di scioglimento delle società di persone, prosegue l'appellante incidentale, operano di diritto a prescindere dall'eventuale domanda e conseguente accertamento giudiziale del verificarsi della relativa causa o della manifestazione di volontà dei soci, comportando di conseguenza l'immediato avvio della procedura di liquidazione.

**19.** Ritiene la Corte opportuno iniziare ad esaminare i prospettati motivi dell'appello incidentale.

*Sul primo motivo di appello incidentale*

**20.** Si premette che l'esame dei motivi dell'appello ha una valenza esclusivamente teorica posto che la società in nome collettivo Doctor Car di Palermo & C. costituita tra Palermo Raffael e Palermo Alfonso non è più operativa essendo giunto a scadenza il suo termine naturale, termine non prorogato per volontà di uno dei due soci.

**21.** L'articolo 13 dei patti sociali così dispone: *“qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o tra alcuni di essi loro eredi e la società circa l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole impositore nominato dal presidente del tribunale competente in funzione della sede sociale”*.

**22.** L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale la clausola compromissoria in esame deve ritenersi, in astratto, estesa alla controversia riguardante l'esclusione del socio dalla società non è stata oggetto di doglianza da alcuna delle parti.





**23.** Ciò di cui si duole l'appellante in via incidentale riguarda l'affermazione del Tribunale relativa alla asserita indisponibilità dei diritti nelle ipotesi in cui venga richiesta l'esclusione del socio da una società di persone composta da soli due soci, posto che in tali casi la controversia sul punto viene a coinvolgere interessi ultra individuali e, come tali, indisponibili.

**24** Sono infatti, secondo l'interpretazione univoca della giurisprudenza (e della dottrina), arbitrabili le controversie che incidono sulla posizione individuale e soggettiva del socio e non compromettibili in arbitri quelle che trascendono l'interesse delle parti della controversia e rifrangono i propri effetti sugli altri soci e/o su soggetti terzi.

**25.** Ciò premesso, si evidenzia che il motivo in forza del quale il Tribunale ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell'autorità giudiziaria non è divisibile, anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza Cassazione n. 4779/20 richiamata dall'appellante, che ha sancito l'autonomia tra la pronuncia di esclusione del socio e quella di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2287 c.c.

**26.** E' ben vero che la cognizione della controversia sullo scioglimento della società è riservata all'autorità giudiziaria, ma è altresì vero che l'esclusione del socio, anche nell'ambito di una società composta da due sole persone, non determina *tout court* lo scioglimento della società, avendo il socio non receduto a disposizione un lasso temporale (6 mesi) per la sua ricostruzione.

**27.** La sentenza sopra citata, nello statuire che la domanda di esclusione del socio e quella di scioglimento della società sono suscettibili di separata trattazione e decisione, ha voluto sottolineare che la prima pronuncia non necessariamente ha come sua conseguenza quella del venir meno della compagine sociale, unico motivo che giustificerebbe la non compromettibilità in arbitri.





**28.** Ritiene pertanto la Corte che, rispetto all'interpretazione accolta dal Tribunale, pur avallata da giurisprudenza, ancorchè più datata, sia preferibile quella accolta dalla sentenza appena citata anche perché più aderente all'autonomia contrattuale espressa dalle parti con la formulazione dell'art. 13 dei patti sociali.

**29.** Pertanto, rappresentando lo scioglimento della società solo una possibilità eventuale conseguente all'esclusione di uno dei due soci, non si può ritenere che la controversia riguardante quest'ultima fattispecie coinvolga interessi che trascendono la persona del socio.

*Sul secondo motivo dell'appello incidentale*

**30.** Contesta l'appellante in via incidentale la decisione del giudice di ritenere non compromettibile la domanda formulata da Palermo Raffael tesa ad ottenere la revoca di Alfonso dalla sua qualità di amministratore.

**31.** Ritiene la Corte che il motivo sia infondato e che la motivazione, sopra ricordata, espressa dal Tribunale sia corretta e conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza sul punto.

**32.** Si è sopra visto che la disponibilità dei diritti, e la conseguente arbitrabilità della controversia, discende dalla valutazione degli interessi in oggetto, con la conseguenza che le controversie coinvolgenti interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi devono essere sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria in quanto, come tali, non disponibili.

**33.** Reputa la Corte che l'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore fondata sulla violazione da parte dell'amministratore stesso delle disposizioni riguardanti l'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, sia, così come chiarito da Cass. 12 settembre 2011 n. 18600, non deferibile al





giudizio degli arbitri in quanto coinvolgente “*disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci*”.

**34.** Nel caso in esame, tra le altre doglianze poste a base della sua domanda, Raffael ha lamentato di essere stato impedito dall'amministratore nel suo diritto di prendere visione della documentazione contabile (come si evince dal ricorso ex 700 c.p.c. “*...impedendo all'esponente di prendere visione di tutti i documenti, di qualsivoglia tipologia (contabile, amministrativa, contrattuale), inerenti l'attività sociale, con ciò impedendo anche il solo legittimo controllo da parte del socio sull'attività imprenditoriale*” e come richiamato dal Tribunale nel provvedimento di accoglimento “*le prospettate irregolarità gestionali sono state indicate: - nell'aver posto in essere una condotta pianificata e continuativa diretta all'esclusione del ricorrente dalla gestione aziendale, impedendogli di prendere visione della documentazione contabile, amministrativa, contrattuale, di partecipare alle scelte imprenditoriali e, da ultimo, di accedere al computer aziendale*”). Si tratta di doglianza che ha rappresentato la base delle lamentele delle condotte distrattive descritte dal ricorrente e riconosciute, in sede cautelare, come sussistenti dal Tribunale.

**35.** Ritiene pertanto la Corte - non condividendo il rilievo dell'appellante secondo il quale si debba distinguere a seconda che la censura alla condotta dell'amministratore abbia ad oggetto esclusivamente la violazione di norme preordinate alla tutela di interessi indisponibili oppure, assieme a questa, anche altre, essendo ovviamente del tutto irrilevante la prevalenza, o meno, degli interessi ultraindividuali indisponibili, essendo invece sufficiente, ai fini in esame, la loro sussistenza – che il motivo di appello proposto sia infondato.

*Sul terzo motivo dell'appello incidentale*

**36.** Contesta l'appellante in via incidentale l'affermazione contenuta nella sentenza, a sostegno della declaratoria di cessazione della materia del contendere, secondo la quale Alfonso non è più socio, essendo venuto a





scadere il termine, indicato nei patti sociali, di durata della società: rileva infatti l'appellante che il giudice, così operando, ha dichiarato sciolto il rapporto sociale limitatamente al socio Alfonso Palermo mentre avrebbe dovuto dichiarare lo scioglimento della società per intervenuto decorso del termine a far data dal 31.12.2020.

**37.** Plurimi sono i motivi in forza dei quali tale motivo di doglianza deve essere respinto.

*In primis* la doglianza rappresenta una domanda nuova, proposta per la prima volta in questa sede.

Inoltre, come si è visto, la Cassazione ha affermato che l'indagine e la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione del socio è prevalente rispetto a quella sul verificarsi dello scioglimento della società.

In ultimo, ma non certo per importanza, l'appellante difetta di interesse a proporre l'impugnazione sul punto posto che il Tribunale, pronunciando la cessazione della materia del contendere, ha accolto la domanda avanzata dall'odierno appellante in via incidentale, che non può quindi ora dolersi di tale pronuncia.

*Sull'appello principale*

**38** L'appello verte, si è detto, sulla regolamentazione delle spese operata dal Tribunale.

Innanzitutto è necessario premettere che, stante l'esito della presente causa e la necessità di una disciplina delle spese di lite che tenga conto dell'esito complessivo della causa, deve essere interamente rivista la valutazione operata dal Tribunale.

Infatti, come si è visto, Palermo Raffael risulta soccombente, rispetto a quanto indicato dal Tribunale, anche sull'ulteriore aspetto, da lui coltivato in sede





cautelare e di reclamo e di art. 669 *duodecies c.p.c.* , riguardante la richiesta di esclusione del socio Alfonso dalla facoltà di amministrare la società.

Ciò premesso e condivisa la necessità di effettuare, stante la conferma della pronuncia di cessazione della materia del contendere, un giudizio prognostico in merito alla domanda di revoca di Alfonso dall'amministrazione della società (giudizio che, in considerazione del contenuto dei provvedimenti adottati dal Tribunale sulla base del rilevante corredo probatorio prodotto da Raffael non può che portare a ritenere che Alfonso sarebbe risultato soccombente su tale domanda) ritiene la Corte che le spese di lite, relative sia al 1° sia al 2° grado, debbano essere compensate fra le parti in misura pari ai 4/5 ponendo la restante parte in capo ad Alfonso, soggetto maggiormente soccombente.

Ciò premesso, per quanto attiene alla quantificazione delle spese di lite riguardanti il 1° grado si deve tenere conto dell'attività difensiva svolta in via cautelare (art.700 c.p.c. depositato in data 19 marzo 2020), da liquidarsi con il giudizio di merito.

Lo scaglione da prendere come riferimento per il giudizio di merito è quello relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità media, il cui compenso tabellare è pari a complessivi euro 10.860,00.

La liquidazione del procedimento svolto in via cautelare tiene conto del fatto che la fase di studio della controversia è per la sua maggior parte già ricompresa nella liquidazione della medesima voce della causa di merito e medesima osservazione deve essere svolta per la fase della trattazione/istruttoria. Tenuto conto di queste osservazioni, ritiene la Corte che per la fase cautelare debba essere liquidato il complessivo importo di euro 2.600,00.

Complessivamente devono quindi essere liquidate, per le spese di lite del 1° grado, euro 13.460,00.





Le spese del presente grado devono essere liquidate con il medesimo scaglione sopra indicato, escludendo la fase di trattazione in quanto fase non svoltasi.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso alla sentenza n. 1006/21 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 28.6.21, in parziale accoglimento degli appelli proposti ed in parziale modifica della sentenza impugnata, confermata la declaratoria di cessazione della materia del contendere e dichiarata la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria in favore per gli arbitri anche per la domanda di esclusione del socio,

Dichiara compensate fra le parti i 4/5 delle spese di lite relative al 1° ed al 2° grado;

Condanna Palermo Alfonso a corrispondere a Palermo Raffael 1/5 delle spese di lite che liquida, per la totalità, per il 1° grado in euro 13.460,00 e per il 2° grado, per la totalità, in euro 8.470,00 oltre Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Milano, 12.1.23

Il Presidente rel.

Alessandra Aragno

